

sent. n. 7/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 13 novembre 2023,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Daniele Sacchetti delegato oralmente dagli
Avvocati Barbara Izzo ed Enrico Grassi per il
ricorrente, la Dott.ssa Anna Maria Alimandi per
l'Amministrazione resistente.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78092 del Registro di
Segreteria, proposto da XX, nata a omissis
il omissis, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Barbara Izzo (pec: barbaraizzo@ordineavvocatiroma.org) ed Enrico Grasso (pec:
enricograsso@ordineavvocatiroma.org) presso il cui
studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, è elettivamente domiciliata;

CONTRO

Il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi del Tesoro, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Anna Maria Alimandi elettivamente do-

miciliata presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in Via XX Settembre n. 97 - ROMA con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

FATTO

1. Con ricorso depositato il 6 agosto 2020, la Sig.ra XX ha chiesto che le sia riconosciuto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 932 del 1980, il diritto ad ottenere in misura intera l'assegno di benemerenza quale orfana superstite di genitori perseguitati politici e razziali, a far data dalla domanda amministrativa ovvero, in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia; per l'effetto, di condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla corresponsione del predetto assegno oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. In via istruttoria, ha chiesto disporsi, se del caso, CTU medico legale sulla persona della ricorrente al fine di determinare se la stessa possa considerarsi inabile a proficuo lavoro, requisito necessario per la concessione del richiesto beneficio.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda di controparte asserendo l'insussistenza dei requisiti di legge, ed in particolare del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, come accertato dalla competente Commissione Medica di Verifica di Roma. Ha evidenziato inoltre che il requisito in esame deve sussistere alla data di presentazione della istanza pensionistica non potendosi valutare le eventuali nuove patologie insorte in epoca successiva. Ha poi rilevato che

gran parte della certificazione sanitaria prodotta da controparte è di data successiva alla domanda e non può avere rilevanza nella fattispecie in esame perché gli eventuali aggravamenti intervenuti successivamente a tale data non possono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 21, comma 1, delle norme di attuazione del Codice di Giustizia Contabile. Ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato e si è opposta all'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio.

In subordine, ha rappresentato che, in caso di accoglimento del gravame, gli atti devono essere rimessi all'Amministrazione per la verifica della sussistenza delle condizioni reddituali previste, unitamente al requisito soggettivo, dall'art. 70 del DPR n. 915/78 per la concessione del trattamento di reversibilità.

3. Con ordinanza n. 11/2022 questa Sezione giurisdizionale ha affidato alla Sezione speciale del C.M.L. presso questa Corte dei conti incarico consulenziale medico-legale volto ad acquisire motivato parere in ordine alla sussistenza, alla data della domanda amministrativa, dello stato di inabilità a proficuo lavoro della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 932 del 1980.

3.1 Il consulente incaricato con nota del 5 giugno 2023 ha dato riscontro all'incombente istruttorio, esprimendo parere nel senso che:

"la ricorrente XX, nata il omissis, non si trovava, alla data della domanda amministrativa (2/05/2018) nella condizione soggettiva di

"inabilità a qualsiasi proficuo lavoro", quale presupposto per la concessione di trattamento pensionistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n.932 del 1980".

4.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

In tal senso si rileva che nella fattispecie, oltre al motivato parere negativo espresso dagli organi deputati nel corso dell'istruttoria amministrativa, dello stesso segno risulta il parere acquisito tramite CTU.

In particolare risulta esaustivo il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessata, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.

Il consulente incaricato ha, preliminarmente, richiamato il giudizio diagnostico riferito alle infermità della ricorrente:

" Cirrosi biliare primitiva.

Ipoacusia bilaterale di grado medio.

Sindrome ansioso-depressiva.

Osteoporosi.".

Il CTU ha poi richiamato il concetto di "inabilità a proficuo lavoro" il cui "status" si acquisisce quando il soggetto, per infermità congenita o sopraggiunta, abbia perduto in modo permanente la capacità all'esercizio della propria professione o

mestiere e ad ogni altro lavoro confacente le sue attitudini. Il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro deve essere accertato in termini relativi e secondo consolidata giurisprudenza, occorre riferirsi a due criteri tra loro integrati: il grado di invalidità e l'apprezzamento ponderato di fattori quali l'età, il sesso, la situazione culturale ed ambientale socio-economico e l'attitudine lavorativa, onde valutare se le residue capacità lavorative possano in concreto consentire all'interessato di svolgere un'attività lavorativa effettivamente remunerativa, cioè tale da assicurargli idonei mezzi di sostentamento, intendendosi per tale quella che consente di acquisire, in modo potenzialmente continuativo, mezzi economici sufficienti per l'appagamento dei normali bisogni di vita, senza usura delle residue energie psico-fisiche, sufficiente a garantire quindi un'esistenza libera e dignitosa. Il consulente ha quindi formulato le seguenti considerazioni medico legali "... in base alla documentazione sanitaria e a quanto evidenziato in sede di visita diretta effettuata durante le operazioni peritattiche, emerge un quadro clinico di riduzione della capacità lavorativa e tale quadro deve essere valutato ex post e fatto risalire al 24.10.19, data della visita presso la CMV. Al giudizio diagnostico furono riportati "Cirrosi biliare primitiva; Ipoacusia bilaterale di grado medio; Sindrome ansioso-depressiva; Osteoporosi". La menomazione complessiva ha sicuro impatto sulla capacità lavorativa generica, ma al contempo non può rendere la paziente "Inabile al proficuo lavoro".

Trattasi invero di patologie emendabili farmacologicamente come nel caso della patologia psichiatrica e dismetabolica ed attraverso utili dispositivi protesici, nel caso dell'ipoacusia bilaterale: Le infermità residue e vagliate, sia agli atti che tramite un valido raccordo intertemporale, grazie alla verifica anche attuale delle condizioni di infermità esitanti sulla ricorrente, certamente richiedono follow up di controllo ma non aboliscono o sono in grado di abolire compiutamente la capacità lavorativa di modo da rendere la stessa inabile a proficuo lavoro. Quanto sopra, come richiesto dall'Ecc.ma Corte, alla data della domanda amministrativa prodotta dalla stessa XX (2/05/2018).".

Sulla base di tali considerazioni il Collegio Medico Legale, ha espresso parere nel senso che:

" la ricorrente XX, nata il omissis, non si trovava, alla data della domanda amministrativa (2/05/2018) nella condizione soggettiva di "inabilità a qualsiasi proficuo lavoro", quale presupposto per la concessione di trattamento pensionistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n.932 del 1980".

Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico espresso- la pretesa pensionistica della ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA